

CIRCOLARE N. 7/2020
del 18 MARZO 2020

OGGETTO: Decreto “Cura Italia”

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia”, prevede misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19.

Il testo del Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed è entrato in vigore in pari data.

Si articola in 5 Titoli:

1. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (artt. da 1 a 18).
2. Misure a sostegno del lavoro (artt. da 19 a 48).
3. Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (artt. da 49 a 59).
4. Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (artt. da 60 a 71).
5. Ulteriori disposizioni (artt. da 71 a 127).

Di seguito si fornisce una prima informativa in merito alle misure economiche più rilevanti.

<p>Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno “ordinario” (Art. 19)</p>	<p>I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23/02/2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, senza la necessità di stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto;• si è esonerati dall'osservanza del procedimento di consultazione sindacale ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;• si è dispensati dal rispetto dei limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente
--	--

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

	<p>programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).</p> <p>L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. I lavoratori destinatari di tale disposizione, devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23/02/2020.</p>
<p>Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in "Cassa integrazione straordinaria" (Art. 20)</p>	<p>Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.</p>
<p>Nuova cassa integrazione in deroga (art. 22)</p>	<p>Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (eccetto i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro in essere al 23/02/2020, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.</p> <p>L'accordo di cui sopra, non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.</p>
<p>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione</p>	<p>A decorrere dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per un periodo continuativo o frazionato</p>

separata e i lavoratori autonomi (Art. 23)

comunque non superiore a **quindici giorni**, i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta **una indennità pari al 50 per cento della retribuzione**. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di **quindici giorni**.

Tale congedo è subordinato a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di **età compresa tra i 12 e i 16 anni**, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata**, hanno diritto a fruire, di un periodo di 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori **lavoratori autonomi** iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con grave disabilità.

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi. Tale bonus sarà erogato mediante il **libretto famiglia** di cui al D.Lgs. n. 50/2017.

	<p>Le modalità per accedere al congedo speciale ed al bonus alternativo saranno stabilite dall'INPS.</p>
<p>Permessi retribuiti L. 104/1992 (Art. 24)</p>	<p>Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, L. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.</p>
<p>Sorveglianza attiva per i dipendenti privati (Art. 26)</p>	<p>Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento di quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele in questione sono posti a carico dello Stato. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante in modalità telematica, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.</p>
<p>Indennità una tantum a professionisti e co.co.co. (Artt. 27-28-29-30-31-38)</p>	<p>È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo – che non concorre alla formazione del reddito – pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva al 23/02/2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata alla data del 23/02/2020, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), ai lavoratori stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori del settore dello spettacolo, a condizione che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>L'indennità sarà erogata dall'INPS, previa domanda.</p> <p>Le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</p>

<p>Lavoro domestico – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (Art. 37)</p>	<p>Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p>Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (Art. 44)</p>	<p>Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “<i>Fondo per il reddito di ultima istanza</i>” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020.</p> <p>Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, dovrà essere emanato – dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – un decreto in cui sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità.</p>
<p>Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti (Art. 46)</p>	<p>A decorrere dal 17 marzo 2020 è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e sono sospese le procedure pendenti. Durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.</p>
<p>Misure per il credito all’esportazione per operazioni nel settore crocieristico (Art. 53)</p>	<p>Per l’anno 2020, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE entro il 17 marzo 2020, fino all’importo massimo di 2,6 miliardi di euro.</p>
<p>Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini (Art. 54)</p>	<p>È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa – per un periodo di 9 mesi – subordinata alla presentazione di un’apposita autocertificazione attestante il calo di oltre il 33% del proprio fatturato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.</p>

Trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate riferite a determinati componenti relativi a crediti deteriorati ceduti a terzi (Art. 55)	<p>Le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti (sia di natura commerciale che finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti, quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto, possono trasformare in credito d'imposta, le attività per imposte anticipate riferite a:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR; ii. importo del rendimento nozionale (ACE) eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese (Art. 56)	<p>Per le microimprese e le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE¹ che non presentino esposizioni deteriorate, previa comunicazione agli intermediari finanziari, è stabilito che:</p> <ol style="list-style-type: none"> i) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; ii) i contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni iii) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità.
Supporto alla liquidità delle imprese (Art. 57)	<p>La disposizione consente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza; - a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali <i>plafond</i> di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; - allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato.

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR

<p>Rimessione in termini per i versamenti per tutti i contribuenti (Art. 60)</p>	<p>I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>
<p>Sospensione versamenti per i settori maggiormente colpiti dalla crisi (Art. 61)</p>	<p>Per i settori maggiormente colpiti dalla crisi, quali ad esempio quelli turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura, sport, istruzione, parchi divertimento, eventi, sale giochi e centri scommesse è sospeso il versamento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritenute d'acconto su lavoro dipendente/assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020; - IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in <u>un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020</u> o mediante rateizzazione fino a un <u>massimo di 5 rate mensili</u> di pari importo a decorrere <u>dal mese di maggio 2020</u>.</p> <p>Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione <u>fino al 31 maggio 2020</u>. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione <u>entro il 30 giugno 2020</u> o mediante rateizzazione fino a un <u>massimo di 5 rate mensili</u> di pari importo a decorrere <u>dal mese di giugno 2020</u>.</p>
<p>Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali - Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per determinati soggetti (Art. 62)</p>	<p>Sono sospesi <u>tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali</u>, che scadono nel periodo compreso <u>tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020</u>.</p> <p>Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza l'applicazione di sanzioni. Resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla dichiarazione precompilata, dunque le Certificazioni Uniche dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo 2020.</p> <p>Limitatamente alle imprese ed agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore ad € 2 milioni, da verificare nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i termini di versamento scadenti tra <u>l'8 marzo e il 31 marzo 2020</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi a ritenute alla fonte e a trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;

	<ul style="list-style-type: none"> • relativi all'IVA; • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>N.B.: Dovranno essere pagati entro il 20 marzo 2020 tutti gli altri versamenti non rientranti nella sospensione quali ad esempio le ritenute operate su professionisti e intermediari del commercio.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> <p>La sospensione dei versamenti relativi all'IVA si applica, a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>Limitatamente per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo di imposta 2019, i compensi incassati tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli art. 25 e 25 bis del D.P.R. 600/1973 (lavoratori autonomi e intermediari del commercio), da parte del sostituto di imposta, a condizione che non abbiano sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.</p> <p>Le ritenute saranno versate ad opera del contribuente (non del sostituto di imposta), entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020, senza sanzioni e interessi.</p>
<p>Premio lavoratori dipendenti (Art. 63)</p>	<p>Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working", da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.</p> <p>Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di fine anno.</p> <p>I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato mediante il Modello F24.</p>

Crediti d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro (Art. 64)	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta per il <u>periodo d'imposta 2020</u>, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di € 50 milioni per l'anno 2020.</p> <p>Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.</p>
Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al <u>mese di marzo 2020</u> di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cioè negozi e botteghe).</p>
Detrazione erogazioni liberali (Art. 66)	<p>Le erogazioni liberali in denaro e in natura volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a € 30.000.</p> <p>Le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'art. 27 della Legge 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p>
Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori – Proroga dei termini di prescrizione e decadenza (Art. 67)	<p>Sono sospesi <u>dal 08.03.2020 al 31.05.2020</u> i termini delle <u>attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso</u> da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatizzate e le attività relative al controllo formale.</p> <p>Sono inoltre sospesi dal <u>08.03.2020 al 31.05.2020</u> i termini per fornire <u>risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale</u>.</p> <p>I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.</p>

	<p>Conseguentemente il termine di accertamento dell'anno di imposta 2015, essendo in scadenza entro il 31.12.2020 viene prorogato al 31.12.2022.</p>
<p>Sospensione dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 68)</p>	<p>Sono sospesi i termini scadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020 e dovranno essere effettuati in <u>un'unica soluzione entro il 30.06.2020</u> i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate; • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; • atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. <p>- <u>Entro il 31.05.2020</u> dovranno essere effettuati i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020; • rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.
<p>Differimento delle udienze e sospensione dei termini (Art. 83)</p>	<p>Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.</p> <p>Per lo stesso periodo, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti. Si intendono altresì sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del <u>ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie</u> e i termini previsti per la procedura di reclamo/mediazione.</p> <p><u>Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.</u></p>
<p>Differimento termini approvazione bilancio (Art. 106)</p>	<p>In deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. e dall'art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere nell'avviso di convocazione, che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, e che il voto sia espresso per corrispondenza o via elettronica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre</p>

	<p>necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.</p> <p>Le società a responsabilità limitata possono, inoltre consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479 c.c. e dalle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p>
--	---

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.